

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



Comune di Brandizzo

Settore Vigilanza e Attività Produttive

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 30.9.2019**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Istituzione del Corpo Finalità del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Normativa di riferimento.....	4
Art. 4 - Ambito territoriale di competenza.....	5
Art. 5 - Dipendenza del Corpo di Polizia Locale	5
Art. 6 - Pari opportunità.....	6
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.....	6
Art. 8 - Misura di previdenza integrativa per il personale	6
TITOLO II - STRUTTURA E ORDINAMENTO DEL CORPO	6
Art. 9 - Dotazione organica	6
Art. 10 - Ordinazione gerarchica	6
Art. 11 - Comandante e Vice Comandante	7
Art. 12 - Responsabili Unità Operativa.....	8
Art. 13 - Assistenti ed Agenti	8
Art. 14 - Struttura del Corpo.....	9
Art. 15 - Qualifiche.....	9
Art. 16 - Compiti di polizia tributaria	9
Art. 17 - Servizi di scorta alla persona del Sindaco	9
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO E NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	9
Art. 18 - Doveri generali.....	9
Art. 19 - Comportamento verso i cittadini	10
Art. 20 - Comportamento verso le Istituzioni	10
Art. 21 - Norme di comportamento interne	10
Art. 22 - Doveri particolari	10
Art. 23 - Obbligo del saluto	11
Art. 24 - Segreto d'ufficio	11
Art. 25 - Richieste di intervento da parte di Settori comunali e/o Enti diversi	11
Art. 26 - Comunicazioni esterne e interne	11
Art. 27 - Servizi di carattere generale.....	12
Art. 28 - Ordini di servizio specifici	12
Art. 29 - Presentazione in servizio.....	12
Art. 30 - Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio.....	12
Art. 31 - Obbligo di intervento	12
Art. 32 - Impiego del personale	12
Art. 34 - Procedure operative.....	13
Art. 35 - Reportistica	13
Art. 36 - Servizi a richiesta dei privati.....	13
Art. 37 - Responsabilità disciplinare.....	13
TITOLO IV - DOTAZIONI E UNIFORMI	13
Art. 38 - Dotazioni del Corpo	13
Art. 39 - Veicoli.....	14
Art. 40 - Apparati telefonici e radio ricetrasmittenti.....	14
Art. 41 - Uniformi.....	14

Art. 42 - Cura della persona e dell'uniforme	14
Art. 43 - Placca di riconoscimento.....	15
Art. 44 - Tesserino di riconoscimento.....	15
Art. 45 - Arma d'Ordinanza	15
Art. 46 - Requisiti di accesso.....	16
Art. 47 - Criteri e sistemi di selezione per l'accesso al Corpo.....	16
Art. 48 - Titolo di studio.....	16
Art. 49 - Requisiti fisico-funzionali.....	16
Art. 50 - Requisiti psico-attitudinali	17
Art. 51 - Meriti professionali	17
Art. 52 - Ricompense.....	17
Art. 53 - Requisiti per il conferimento.....	18
Art. 54 - Procedure per il conferimento delle ricompense.....	18
TITOLO V - NORME PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 55 - Ferie	18
Art. 56 - Attività Sportiva.....	19
Art. 57 - Progetti finalizzati alla sicurezza urbana.....	19
Art. 58 - Tutela degli appartenenti al Corpo.....	19
Art. 59 - Cause di sopravvenuta infermità.....	19
Art. 60 - Personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento	20
Art. 61 - Pubblicazione e comunicazione	20
Art. 62 - Rinvio.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Istituzione del Corpo Finalità del Regolamento

1. Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito il Corpo di Polizia Municipale, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 30/07/1999.
2. In esecuzione degli artt. 4 e 7 della predetta legge, nonché della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e s.m.i., il Corpo della Polizia municipale è disciplinato dal presente regolamento.
3. Il Corpo di Polizia Municipale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.
4. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 - Principi generali

1. Il Comune esercita i compiti e le funzioni in materia di polizia locale e di sicurezza urbana attraverso il Corpo di Polizia Municipale e persegue la collaborazione e la cooperazione con le altre Forze di polizia al fine dell'attuazione delle politiche di sicurezza del territorio e della comunità locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale espleta i compiti e le funzioni ad esso attribuitigli dalle vigenti norme statali e regionali e dal presente Regolamento e promuove campagne di sensibilizzazione in materia di legalità, sicurezza stradale e rispetto delle regole.
3. Gli appartenenti al Corpo non possono di norma essere impiegati per lo svolgimento di compiti e funzioni diversi da quelli elencati dalla vigente legislazione in materia di polizia locale e dal presente Regolamento, con eccezione del Comandante al quale possono attribuirsi compiti e funzioni tipici dei dirigenti ancorché non di stretta pertinenza della polizia locale e nel rispetto dell'organizzazione dell'Ente che non prevede la figura del dirigente ma conferisce ai dipendenti in posizione apicale la funzione di PO.
4. Il presente Regolamento costituisce norma speciale rispetto al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Brandizzo. Per tutti i casi non disciplinati dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Brandizzo.
5. Il Corpo collabora utilmente, nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, con i restanti Settori comunali, con gli Enti e/o le Istituzioni operanti nel territorio comunale, con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e con le Associazioni di Volontariato.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Il Corpo informa la propria attività alle seguenti normative:
 - a) Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
 - b) Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale);
 - c) Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente “Norme in materia di polizia locale”)
 - d) Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata);
 - e) Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza);
 - f) Ogni altra legislazione statale o regionale contenente disposizioni in materia di polizia locale e/o stradale;
 - g) Statuto del Comune di Brandizzo;
 - h) Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
 - i) Ogni altro Regolamento del Comune di Brandizzo in quanto compatibile.

2. Costituiscono, altresì, normative di riferimento per il Corpo le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego e i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. Il Corpo conforma la propria attività e sempreché siano stati adottati, ai Piani Coordinati per il Controllo del Territorio, ai Patti Locali per la Sicurezza Integrata, ai Protocolli di Intesa eventualmente sottoscritti con altri enti in materia di sicurezza integrata e/o partecipata e ogni forma convenzionale sottoscritta dal Comune di Brandizzo.

Art. 4 - Ambito territoriale di competenza

1. Il territorio di competenza del Corpo coincide con il territorio del Comune di Brandizzo.
2. In caso di comando e/o distacco di operatori di polizia locale presso enti diversi dal Comune di Brandizzo, l'ambito territoriale delle attività svolte coincide con quello dell'ente presso cui il personale è stato comandato e/o distaccato.
3. Le missioni esterne all'ambito territoriale di competenza sono autorizzate per i soli fini di collegamento e di rappresentanza. Per fini di collegamento si intendono:
 - accesso presso Uffici pubblici e/o Enti ubicati al di fuori del territorio comunale;
 - partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni di aggiornamento professionale per il personale della polizia locale;
 - trasferte con Amministratori comunali presso altre località.
 - servizio di scorta al Sindaco e/o all'Assessore delegato alla polizia locale.
4. Per fini di rappresentanza si intendono i servizi di scorta al Gonfalone comunale, e la partecipazione a cerimonie pubbliche e/o private.
5. I servizi di cui al comma 3 debbono essere espressamente autorizzati dal Comandante. Essi vengono svolti di massima senza armi con eccezione delle sole sciabole di dotazione per i servizi di scorta d'onore al Gonfalone e/o di guardia d'onore e dell'arma comune da sparo per i servizi di scorta alle persone del Sindaco e/o dell'Assessore delegato. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.
6. Sono ammesse al di fuori del territorio di appartenenza le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, nel solo caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Di tali operazioni, gli autori debbono darne immediata comunicazione al Comando.
7. Al di fuori del caso di cui al comma 6 sono ammesse operazioni di polizia giudiziaria esterne al territorio di appartenenza soltanto previa delega della competente Autorità Giudiziaria.
8. Sono ammesse, previa adozione di appositi accordi tra le Amministrazioni interessate, missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri. Tali missioni debbono essere autorizzate dal Comandante previa autorizzazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La partecipazione alle suddette missioni non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di polizia locale nel Comune di Brandizzo. Gli accordi tra le Amministrazioni interessate debbono essere previamente comunicati al Prefetto a cura del Comandante.

Art. 5 - Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Sindaco è titolare del potere di direttiva e di vigilanza in ordine all'espletamento del servizio di polizia locale. Tale potere è esercitato nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia e dello Statuto Comunale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono formare oggetto di eventuale delega assessorile con esclusione dei provvedimenti che la normativa vigente e lo Statuto comunale riservano esclusivamente al Sindaco in materia di polizia locale e di tutela della sicurezza urbana.
3. E' fatta salva l'esclusiva dipendenza dall'Autorità Giudiziaria e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza degli appartenenti al Corpo messi a disposizione dell'una e/o dell'altra a seguito delle intese previste dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e/o da protocolli e/o accordi stipulati nell'ambito di programmi e/o progetti di sicurezza integrata, sottoscritti con l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il principio cosiddetto delle Pari Opportunità costituisce uno dei principi fondamentali ai quali si informa l'organizzazione del Corpo. Tale principio è inteso come diritto all'eliminazione di ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere nell'assegnazione, all'interno del Corpo, di servizi e/o compiti al personale.
2. Il Comandante è responsabile della corretta traduzione del principio di pari opportunità nell'ambito dell'organizzazione interna e deve sollecitamente intervenire al fine di rimuovere qualsivoglia ostacolo che ne impedisca e/o ritardi la realizzazione.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale

1. Il Corpo promuove il periodico e sistematico aggiornamento degli operatori di polizia locale quale garanzia del loro accrescimento professionale. A tal fine vengono organizzati gli specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale previsti dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58.
2. Il Corpo promuove altresì specifici corsi finalizzati all'accrescimento motivazionale degli operatori, allo sviluppo delle competenze relazionali interne ed esterne, alla interiorizzazione dei ruoli, all'approccio dei problemi in chiave proattiva e alla istillazione della cultura del risultato, nel rispetto degli adempimenti di legge.

Art. 8 - Misura di previdenza integrativa per il personale

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), individua la percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada, da destinarsi a misure di previdenza per il personale del Corpo.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alla seguente finalità in favore del personale: contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo - Sirio.

TITOLO II - STRUTTURA E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 9 - Dotazione organica

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 e successive modificazione, nonché dalle norme generali in materia.
2. Al Corpo di Polizia Municipale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia, né rivestono le qualità giuridiche specifiche della Polizia Municipale.

Art. 10 - Ordinazione gerarchica

1. Il Corpo è ordinato nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) Comandante (P.O. Responsabile del Settore);
 - b) addetti al coordinamento e al controllo:
 - Vice Comandante;
 - Responsabili Unità Operativa
 - c) operatori:
 - Assistenti;

- Agenti Scelti;
 - Agenti.
2. La posizione gerarchica è costituita dal ruolo ricoperto secondo l'ordine indicato al precedente comma; a parità di ruolo, dal grado; a parità di grado, dall'anzianità nel grado; a parità di anzianità nel grado dall'anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio, dall'età anagrafica.
 3. Ai fini della posizione gerarchica, l'anzianità rileva anche se maturata all'interno di altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale.
 4. La posizione gerarchica risulta da apposita graduatoria conservata agli atti del Corpo ed è resa nota all'esterno dal numero di matricola riportato nella placca di riconoscimento.

Art. 11 - Comandante e Vice Comandante

1. Il Comandante, P.O. Responsabile del Settore, è nominato dal Sindaco con apposito decreto.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse assegnategli, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e risponde direttamente al Sindaco e all'Assessore eventualmente delegato.
3. Il Comandante è responsabile dell'attuazione delle intese eventualmente stipulate con le Forze di polizia dello Stato e/o con altre Istituzioni in materia di sicurezza pubblica e sicurezza urbana.
4. Il Comandante, in particolare:
 - Mantiene relazioni con il Sindaco, con l'Assessore eventualmente delegato, con l'Autorità Giudiziaria, con gli enti operanti in materia di sicurezza del territorio, con rappresentanti delle Forze di polizia dello Stato per tutti gli aspetti di natura tecnica involgenti l'attività di polizia locale e di sicurezza urbana;
 - Cura i rapporti con i Responsabili di servizio degli altri settori e/o di altri enti ai fini dell'efficace espletamento dei compiti istituzionali e nella logica del perseguimento degli obiettivi dei risultati prefissati dall'Amministrazione, nello spirito della collaborazione e del lavoro di squadra;
 - Cura la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale degli appartenenti al Corpo sia a mezzo di riunioni con il personale che a mezzo di specifiche circolari illustrative;
 - Organizza il Corpo in Strutture amministrative e tecnico operative in funzione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati dall'Amministrazione e assegna a ciascuna struttura interna il relativo contingente di operatori, disponendone l'impiego tecnico operativo;
 - Assegna agli appartenenti al Corpo gli obiettivi da perseguire in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione e svolge periodiche azioni di monitoraggio sul regolare conseguimento di tali obiettivi;
 - Provvede alla valutazione del personale dipendente, in conformità ai sistemi valutativi interni all'Ente;
 - Adotta le misure e le iniziative finalizzate a sviluppare la motivazione professionale e di ruolo da parte dei singoli appartenenti al Corpo;
 - Adotta le generali direttive di servizio fornendo agli operatori le necessarie indicazioni atte a uniformare le procedure e prassi operative e, all'occorrenza, emana ordini di servizio anche individuali;
 - Svolge personalmente e/o a mezzo degli Addetti al Coordinamento e Controllo - Responsabili Unità Operativa, ispezioni finalizzate alla verifica del corretto espletamento da parte degli appartenenti al Corpo dei compiti assegnati, del buon funzionamento delle strutture interne, del corretto e responsabile impiego delle dotazioni strumentali;
 - Coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di polizia, nel rispetto delle intese intercorse con queste ultime;
 - Promuove progetti finalizzati ad aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini e li sottopone al vaglio dell'Amministrazione;
 - Rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;

5. Svolge tutte le restanti mansioni riconducibili alle competenze proprie del ruolo ricoperto. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, il Responsabile Unità Operativa, appartenente al ruolo dei Commissari, cui attribuire le funzioni di Vice Comandante.
6. Il Vice-Comandante è nominato con atto motivato dal Responsabile del Settore, e in particolare:
 - coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo,
 - coadiuva il Comandante per l'osservanza delle direttive e delle disposizioni dell'Amministrazione.
 - sorveglia e controlla l'operato del personale ed emana istruzioni dettagliate sui compiti da assolvere.
 - adotta provvedimenti che ritenga utili per il buon andamento del servizio nei settori stessi, sottoponendo all'esame superiore ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza e carattere continuativo.
 - sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza dal servizio, riferendogli di quanto avvenuto e disposto nel contempo.

Art. 12 - Responsabili Unità Operativa

1. Ai sensi dell'art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 si intende lo svolgimento di attività di coordinamento di unità operative semplici o complesse, compresa l'adozione di atti gestionali ed organizzativi in riferimento ai servizi affidati.
2. Le predette attività devono essere assegnate con provvedimento del Comandante si identificano, stante la struttura organizzativa dell'Ente, con l'incarico di Responsabile di unità operativa e comunque tenuto conto del grado rivestito art. 56 sexies comma 2.
3. Copia del provvedimento dovrà essere trasmesso al servizio Personale per la liquidazione dei dovuti compensi.
4. I Responsabili di unità operativa sono responsabili delle strutture ad essi assegnate e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. Concorrono altresì nei processi valutativi di tale personale.
5. Qualora la figura di Responsabile Unità Operativa appartenga al ruolo dei Commissari la stessa assolve a quanto indicato nella declaratoria del CCNL con riferimento alla categoria "D" di appartenenza e collaborano con il Comandante nell'organizzazione del servizio e al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in particolare, esercitano le seguenti attività:
6. Coordinano la struttura loro assegnata anche adottando specifiche disposizioni di servizio e fornendo le indicazioni necessarie alla corretta attuazione da parte del personale dipendente;
7. Curano l'espletamento di pratiche e procedure anche complesse e dai contenuti di tipo tecnico, gestionale, con responsabilità dei relativi risultati;
8. Gestiscono, con riferimento a pratiche determinate, i rapporti con i Settori del Comune e/o con altri Enti;
9. Eseguono ispezioni finalizzate alla verifica del buon andamento del servizio;
10. Coordinano servizi e/o operazioni di particolare complessità;
11. Concorrono con il Comandante nella attività di aggiornamento professionale destinata agli appartenenti al Corpo;
12. Curano relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
13. Espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

Art. 13 - Assistenti ed Agenti

1. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti svolgono compiti connessi alle funzioni di polizia stradale, polizia locale, polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia amministrativa.
2. Gli Assistenti, gli Agenti Scelti e gli Agenti assicurano altresì l'attento e puntuale controllo del territorio e segnalano, nel rispetto delle procedure interne al Corpo, ogni anomalia riscontrata e potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità e sicurezza pubblica, la sicurezza urbana, la

sicurezza stradale, il decoro urbano e l'ordinata, civile convivenza, facendosi parte attiva per il positivo sviluppo delle relazioni tra la comunità locale e i cittadini.

3. Agli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti possono essere affidate pratiche a contenuto anche di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.
4. Gli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti curano altresì relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali.
5. Gli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

Art. 14 - Struttura del Corpo

1. Il Corpo si articola nelle Strutture amministrative e tecnico – operative individuate dal Comandante adottate in funzione delle esigenze di organizzazione interna.
2. L'articolazione deve rispondere a criteri di flessibilità organizzativa, duttilità di impiego degli appartenenti.

Art. 15 - Qualifiche

1. Le qualifiche degli appartenenti al Corpo sono fissate dalle vigenti leggi in materia. Tali qualifiche sono:
2. Ufficiale di polizia giudiziaria con riferimento al Comandante e agli appartenenti al ruolo dei Commissari;
3. Agente di polizia giudiziaria con riferimento agli Assistenti, Agenti Scelti, Agenti;
4. Agente ausiliario di pubblica sicurezza con riferimento a tutti gli appartenenti al Corpo provvisti dei prescritti requisiti soggettivi. Tale qualifica viene conferita dal Prefetto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. Le qualifiche di cui sopra costituiscono la condizione per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Art. 16 - Compiti di polizia tributaria

1. Oltre ai compiti previsti dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal Codice della Strada, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e dall'art. 1 del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo possono essere richiesti di svolgere anche attività di polizia tributaria limitatamente ai tributi locali in quanto tale attività rientra in senso lato nella prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di polizia locale, prevista dalla Legge Regionale n. 58/1987.

Art. 17 - Servizi di scorta alla persona del Sindaco

1. A richiesta dell'Amministrazione, il Corpo provvede a garantire la scorta alla persona del Sindaco e/o dell'Assessore delegato qualora esigenze di tutela lo richiedano.
2. Il servizio di scorta è organizzato a cura del Comando.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO E NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 18 - Doveri generali

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a osservare i generali doveri previsti dal Codice di Comportamento vigente presso l'Ente e dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia.
2. Oltre ai doveri di cui al comma 1, gli appartenenti al Corpo sono altresì tenuti ad osservare i doveri previsti nelle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19 - Comportamento verso i cittadini

1. Durante il servizio, gli appartenenti al Corpo riservano ai cittadini comportamenti conformi a criteri di professionalità, cortesia, senso di responsabilità; mantengono atteggiamenti orientati alla prevenzione dei problemi e alla ricerca delle possibili soluzioni; evitano condotte gratuitamente dilatorie e non oppongono inutili appesantimenti formali all'istruttoria delle pratiche trattate; non ingenerano false aspettative, si astengono da qualsivoglia comportamento potenzialmente lesivo della dignità della persona, sviluppano una sufficiente capacità di autocontrollo senza cedere a eventuali provocazioni; compendiano la fermezza con l'autorevolezza e l'equilibrio, consci della rilevanza che i comportamenti posti in essere assumono per l'immagine dell'Amministrazione .

Art. 20 - Comportamento verso le Istituzioni

1. Gli appartenenti al Corpo riservano nei rapporti con le Istituzioni comportamenti improntati al massimo rispetto istituzionale e alla fattiva collaborazione in funzione del perseguimento degli obiettivi.

Art. 21 - Norme di comportamento interne

1. La mutua collaborazione, il rispetto e la cortesia reciproci, il comune concorso al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati dall'Amministrazione, la consapevole assunzione delle responsabilità derivanti dal grado rivestito costituiscono i parametri ai quali gli appartenenti al Corpo informano i rispettivi comportamenti e relazioni.
2. Gli operatori di grado meno elevato hanno il diritto di pretendere dai rispettivi superiori indicazioni operative chiare e precise in ordine al servizio loro assegnato e i superiori hanno il dovere di adoperarsi fattivamente in modo che i propri collaboratori siano messi nelle migliori condizioni per svolgere i compiti affidati. E' altresì dovere dei superiori coinvolgere i collaboratori motivandoli in funzione dei risultati da ottenere, fornendo loro ogni informazione utile a comprendere le finalità del servizio e a conoscerne le motivazioni che lo ispirano, nella consapevolezza che la conoscenza e la corretta informazione contribuiscono favorevolmente ai processi di condivisione degli obiettivi.
3. E' dovere dei superiori informare i collaboratori con sufficiente precisione e completezza in merito ai parametri e ai criteri valutativi e in ordine alle attività, agli obiettivi e ai comportamenti costituenti oggetto di valutazione individuale.
4. I sistemi di valutazione applicati al Corpo non possono differire, salvo diverso indirizzo della Giunta Comunale, da quelli in uso nei restanti Settori del Comune.
5. Eventuali rilievi negativi sull'operato individuale di un appartenente al Corpo vanno formulati dal rispettivo superiore senza che vi assistano altri operatori e/o estranei. La formulazione dei rilievi deve avvenire con continenza verbale, rispetto del destinatario e con modalità tali che consentano di percepirne lo spirito costruttivo e positivo.
6. Nei rapporti con i collaboratori, i superiori debbono privilegiare forme di confronto colloquiale rispetto a modalità rigorosamente formali e burocratiche e debbono tenere conto delle proposte costruttive eventualmente formulate dai rispettivi collaboratori.

Art. 22 - Doveri particolari

1. Costituiscono ulteriori doveri particolari degli appartenenti al Corpo i seguenti comportamenti:
 - Evitare la frequentazione di persone notoriamente dedite ad attività illecite, fatte salve le frequentazioni determinate da esclusive esigenze di servizio;
 - Astenersi da qualsiasi condotta che possa menomare il prestigio e il decoro del Corpo e dell'Amministrazione;

- Non redigere per conto e nell'esclusivo interesse di altri richieste e/o proteste e/o lamentele inerenti a fatti relativi all'attività dell'Ufficio;
- Non fornire indirizzi e/o recapiti telefonici privati di appartenenti al Corpo se non espressamente autorizzati dall'interessato e fatti salvi i casi di richieste formulate per ragioni istituzionali da Enti legittimati a formularle;
- Evitare, anche fuori del servizio, comportamenti e/o atteggiamenti potenzialmente lesivi del rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti del Corpo e delle Istituzioni in genere;
- Frequentare i corsi di aggiornamento professionale nel rispetto integrale delle modalità stabilite dal Comando, considerando come precipuo dovere professionale la cura della propria preparazione.

Art. 23 - Obbligo del saluto

1. Il saluto verso i cittadini con i quali si interagisce, le Autorità comunali, civili, militari e religiose, il Comandante e i Superiori gerarchici è un preciso dovere degli appartenenti al Corpo. E' obbligo dei Superiori gerarchici rispondere al saluto.
2. Il saluto è altresì obbligatorio nei confronti della Bandiera Nazionale, del Gonfalone del Comune e dei Gonfaloni di Regioni, e Comuni partecipanti a manifestazioni e/o cerimonie.
3. Il saluto deve essere altresì reso ai cortei funebri.
4. Il saluto viene eseguito a copricapo indossato. Esso viene eseguito con stile rigido e austero durante i servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in ogni altra occasione. Il saluto si esegue portando la mano destra aperta, con il palmo verso il basso e con dita unite all'altezza del copricapo; il polso deve essere in linea con l'avambraccio e con la spalla.
5. Sono dispensati dall'obbligo del saluto gli operatori impegnati nei servizi di regolazione del traffico, nei servizi automontati e motomontati, nei servizi di scorta di sicurezza e di scorta al Gonfalone.

Art. 24 - Segreto d'ufficio

1. E' dovere degli appartenenti al Corpo osservare rigorosamente le disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del dovere del segreto d'ufficio e non devono pertanto divulgare e/o rendere noti in qualunque forma le notizie e le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio e/o in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
3. Le notizie e i dati inerenti all'attività del Corpo sono fornite esclusivamente dal Comandante e/o dal Responsabile Unità Operativa addetto al Coordinamento e Controllo espressamente delegato. Durante l'assenza del Comandante, le notizie e i dati sono forniti dal Vice Comandante.

Art. 25 - Richieste di intervento da parte di Settori comunali e/o Enti diversi

1. Le richieste di intervento formulate dai singoli Settori e/o Uffici comunali e da ogni altro Ente e/o Amministrazione debbono pervenire esclusivamente al Comandante.
2. E' fatto divieto ai singoli operatori di corrispondere direttamente alle richieste di cui al comma precedente.

Art. 26 - Comunicazioni esterne e interne

1. Fatta salva la norma comunale interna in ordine alle modalità di comunicazione intersettoriale e fatte salve le disposizioni di leggi vigenti in materia, le comunicazioni del Corpo rivolte a enti e/o Uffici interni e/o esterni e ai cittadini avvengono ordinariamente per via della posta elettronica.
2. Le comunicazioni di servizio tra gli uffici costituenti il Corpo avvengono preferibilmente in forma verbale o, quando ciò non sia possibile, per il tramite della posta elettronica.

Art. 27 - Servizi di carattere generale

1. I servizi di carattere generale ovvero quei servizi che coinvolgono la totalità degli operatori o la maggior parte dei medesimi, sono disciplinati con ordine di servizio adottato dal Comandante.
2. Tale ordine contiene le indicazioni inerenti le modalità di effettuazione dei servizi, al numero degli operatori da impiegare, alle dotazioni da utilizzare, ai risultati da ottenere.
3. I servizi sono annotati sul brogliaccio di servizio.

Art. 28 - Ordini di servizio specifici

1. Nell'esercizio dei poteri datoriali, il Comandante adotta, ove ne ritenga la necessità e/o l'opportunità, disposizioni di servizio specifiche in forma scritta e/o verbale.
2. Analoga potestà è riconosciuta ai Responsabili Unità Operativa - addetti al Coordinamento e Controllo e trova giustificazione nell'espressione dell'ordinario potere di supremazia gerarchica.
3. I servizi sono annotati sul brogliaccio di servizio.

Art. 29 - Presentazione in servizio

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui sono assegnati e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato, dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, con l'equipaggiamento ed l'armamento prescritto.

Art. 30 - Comunicazione dell'impossibilità ad assumere il servizio

1. Il personale del Corpo che per ragioni di salute ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio ovvero per qualsivoglia altro motivo sia impedito a presentarsi in servizio, deve darne tempestiva comunicazione al Comando, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e alle disposizioni interne di servizio eventualmente adottate in materia.
2. Nel caso di assenza per motivi di salute, ferma restando la comunicazione telefonica, sussiste l'obbligo della certificazione medica secondo le procedure previste dal contratto e dalla legge.

Art. 31 - Obbligo di intervento

1. Gli appartenenti al Corpo curano gli interventi inerenti ai compiti istituzionali, in conformità alle indicazioni contenute negli ordini di servizio impartiti.
2. Ove l'intervento si protragga oltre l'orario di lavoro degli operatori intervenuti, essi non possono abbandonare il luogo dell'intervento e l'esecuzione delle operazioni in corso sino a diverse disposizioni impartite dal superiore che può disporre il cambio sul posto.
3. Tutte le richieste di intervento pervenute al Comandante entro l'orario di servizio del Corpo vanno comunque evase ancorché l'intervento comporti la protrazione dell'orario di lavoro individuale.
4. In caso di oggettiva impossibilità di garantire l'intervento richiesto perché tutto il personale è già impegnato in altri interventi, si provvederà a dirottare la richiesta alle altre Forze di Polizia competenti territorialmente.

Art. 32 - Impiego del personale

1. Tutti gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati per ogni compito e/o attività di polizia locale indipendentemente dalla struttura tecnico operativa interna al Corpo di assegnazione e fatte salve limitazioni certificate dal Medico competente.

Art. 34 - Procedure operative

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare scrupolosamente le procedure operative e di intervento individuate dal Comando e divulgate al personale con apposite disposizioni di servizio.

Art. 35 - Reportistica

1. Gli appartenenti al Corpo debbono redigere apposita e circostanziata relazione in ordine a fatti di particolare rilievo, avvenuti durante l'espletamento del servizio. Tale relazione deve essere indirizzata al Comandante e all'Addetto al Coordinamento e Controllo - Responsabile unità operativa dal quale dipende il personale accertatore.
2. I fatti di particolare gravità o comunque tali da costituire grave pregiudizio, anche soltanto potenziale, per l'incolumità pubblica, la sicurezza pubblica e/o urbana e/o la sicurezza stradale, vanno comunque segnalati tempestivamente al Comandante.

Art. 36 - Servizi a richiesta dei privati

1. Possono essere altresì effettuati, compatibilmente alle esigenze del servizio di istituto ed alla disponibilità di personale, servizi su richiesta di privati. Si considerano servizi su richiesta di privati anche i servizi richiesti da enti non statali.
2. I servizi da effettuarsi su richiesta di privati sono i seguenti:
 - a. Servizi di scorta stradale;
 - b. Servizi di assistenza per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico interesse: rientrano in tale categoria i servizi di assistenza alle manifestazioni, anche fieristiche, organizzate da enti non statali e/o organizzate da privati;
3. Per poter usufruire dei servizi di cui ai al presente articolo gli interessati devono presentare richiesta scritta e osservare le modalità fissate dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, adottata in ordine alle indennità, spese, oneri relativi al servizio da svolgersi.

Art. 37 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia si fondano anche sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente regolamento, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa e leale ottemperanza ai doveri d'Ufficio.
2. Le violazioni ai doveri stabiliti dal presente Regolamento costituiscono violazione disciplinare e danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.

TITOLO IV - DOTAZIONI E UNIFORMI

Art. 38 - Dotazioni del Corpo

1. Ai fini di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali, il Corpo è dotato di attrezzature informatiche, di banche dati e software specifici, di veicoli e di ogni altro strumento necessario per l'attività di polizia.
2. Integrano le dotazioni del Corpo, le dotazioni individuali assegnate ai singoli operatori.
3. Il personale del Corpo è tenuto ad adottare la massima diligenza nella custodia, conservazione, uso dei beni dell'Amministrazione detenuti per motivi di servizio e di ogni altro bene, ancorché non di proprietà dell'Amministrazione, del quale venga comunque in possesso.

4. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti dei beni in dotazione e o comunque posseduti, debbono essere immediatamente segnalati dagli appartenenti al Corpo ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 39 - Veicoli

1. Tutti i veicoli a motore in dotazione al Corpo debbono essere provvisti di apposito diario di bordo che deve essere puntualmente compilato al momento dell'uso del veicolo da parte del conducente.
2. Il Comando verifica periodicamente la corretta compilazione del diario di bordo.
3. I veicoli in dotazione possono essere utilizzati per sole attività di servizio. Rientrano tra le attività di servizio anche le trasferte del personale per partecipare a corsi, convegni, manifestazioni e/o per accompagnare amministratori fuori sede per esigenze istituzionali.
4. I veicoli di polizia locale possono essere condotti soltanto da operatori del Corpo.
5. I veicoli di polizia locale debbono essere conformi alle caratteristiche stabilite dalla vigente norma regionale e debbono essere provvisti delle dotazioni di bordo minime individuate dalla suddetta normativa.
6. E' fatto obbligo a ciascun operatore incaricato della conduzione dei veicoli di segnalare tempestivamente al Comando eventuali guasti e/o anomalie riscontrate durante l'uso del veicolo.

Art. 40 - Apparati telefonici e radio ricetrasmittenti

1. Ciascun operatore è affidatario dell'apparato ricetrasmittente e/o telefonico assegnatogli ed è responsabile della custodia e dell'uso durante il servizio.
2. Ciascun operatore, prima di iniziare il servizio, è tenuto a verificare il corretto funzionamento dell'apparato assegnatogli, informando il Comando di eventuali guasti e/o anomalie tecniche.

Art. 41 - Uniformi

1. L'Amministrazione fornisce agli appartenenti al Corpo l'uniforme di servizio che deve essere integralmente rispondente ai dettami della norma regionale in materia.
2. E' fatto divieto di variare la foggia dell'uniforme e/o di integrare la medesima con segni, distintivi, decorazioni non previsti dalle vigenti normative regionali o nazionali (si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale in materia di decorazioni e onorificenze).
3. Gli appartenenti al Corpo svolgono ordinariamente servizio in uniforme, fatti salvi i servizi da svolgersi, per natura dei medesimi, in abiti civili. Tali servizi debbono essere espressamente autorizzati dal Comandante.
4. Il Comandante, con specifico ordine di servizio, individua il periodo per la vestizione dell'uniforme invernale ed estiva e per le stagioni intermedie. Tale provvedimento è vincolante per tutti gli appartenenti al Corpo. Stabilisce altresì con proprio provvedimento ogni altra disposizione in materia di vestizione delle uniformi.

Art. 42 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione.
2. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e il ruolo rivestito, evitando ogni forma di appariscenza.
3. Sono incompatibili, con l'uniforme, orecchini, collane e monili che possono alterare l'assetto complessivo dell'uniforme medesima e che come tali non si addicono alla sobrietà della funzione rivestita e possono recare pregiudizio alla sicurezza della persona.

4. Sono altresì incompatibili con l'uniforme vistosi tatuaggi in zone scoperte del corpo e pertanto visibili in caso di vestizione dell'uniforme estiva. E' incompatibile anche il piercing in parti scoperte del corpo.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile sotto il profilo dell'ordine, della pulizia e dell'aspetto formale e conforme alle disposizioni impartite.
6. I superiori sono tenuti a controllare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e in caso di difformità invitano l'operatore ad allontanarsi dal servizio e a riprenderlo dopo aver indossato regolarmente l'uniforme e/o averla adeguata alle disposizioni ricevute.

Art. 43 - Placca di riconoscimento

1. La placca di riconoscimento è dispositivo a corredo dell'uniforme. Essa deve essere conforme al modello di cui all'allegato D della Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e reca impresso nello scudo centrale lo stemma del Comune e l'incisione del numero di matricola dell'operatore.
2. La placca di riconoscimento assolve alla funzione di identificazione dell'operatore che la indossa e deve pertanto essere visibile dal pubblico con il quale questi venga a contatto.
3. La placca va indossata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57

Art. 44 - Tesserino di riconoscimento

1. La Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57, stabilisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento e la sua validità.
2. Il tesserino di riconoscimento va esibito durante il compimento di operazioni di polizia locale svolte in abiti civili.
3. E' fatto obbligo a ciascun appartenente al Corpo denunciare al Comandante furti e/o smarrimenti del tesserino. In caso di deterioramento del tesserino esso viene sostituito a cura dell'Amministrazione.

Art. 45 - Arma d'Ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo di P.M. sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dall'art.5 comma 5 della legge 07/03/86 n.65 come modificato dal comma 134 art.17 del d.lgs. 127/97 e dall'allegato regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/3/1987.
2. L'arma deve essere portata secondo quanto stabilito nell'allegato regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.
3. Gli operatori vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Le esercitazioni al poligono di tiro, in forza dell'art.18 comma 4 del D.M.I. 04/03/1987, sono svolte secondo le direttive del Comando e obbligatorie per tutti gli Operatori.
5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.
6. Il Comandante può eseguire periodicamente controlli delle armi in dotazione, per verificarne la funzionalità.
7. Il Comandante, o in caso d'urgenza i Commissari, dispone il versamento cautelare dell'arma d'ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione dei requisiti psicofisici minimi per la detenzione ed il maneggio dell'arma, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
8. Il Comandante procede al versamento cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario a cura del Comandante stesso.
9. Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene ai sensi del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, qualora non sia stato adottato dal medesimo.

10. In caso di urgenza e/o di stato di necessità, il versamento può essere disposto, sotto la propria responsabilità, dal superiore gerarchico, qualora sia venuto a conoscenza di situazioni pregiudizievoli riconducibili all'intervenuta assenza o compromissione dei requisiti psicofisici minimi per la detenzione ed il maneggio dell'arma. Il superiore gerarchico è, ad ogni modo, tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comandante o a chi ne faccia le veci; in assenza di tali figure, dovrà darne tempestiva comunicazione al Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza.
11. Contestualmente al versamento cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, il Comandante, o chi ne fa le veci, deve attivare le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari volti alla verifica delle condizioni psicofisiche del soggetto a cui l'arma è stata ritirata.
12. A seguito del versamento dell'arma d'ordinanza per qualunque motivo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il dipendente viene avviato a visita presso la Commissione Medica Legale, su sua richiesta o d'ufficio.

Art. 46 - Requisiti di accesso

1. In considerazione della particolarità dei compiti attribuiti alla polizia locale e alle situazioni di stress emotivo e operativo con le quali gli operatori del Corpo sono frequentemente chiamati a misurarsi, il presente Regolamento fissa, per l'accesso al Corpo, specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto ai requisiti di norma richiesti per gli altri operatori comunali.
2. La determinazione di tali requisiti è altresì finalizzata a garantire un equilibrato approccio degli operatori di polizia locale nel contatto e nel rapporto coi cittadini.
3. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere obbligatoriamente previsti nei bandi di concorso.
4. Il mancato possesso di requisiti sia fisico-funzionali sia psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
5. Sono di impedimento all'immissione in servizio anche eventuali patologie che, a giudizio del Medico Competente, comportino idoneità parziale.
6. Trattandosi di servizio svolto in modo continuativo con arma di ordinanza è motivo ostativo la non disponibilità o inattitudine funzionale o psicoattitudinale all'uso della stessa, in qualunque momento si manifesti.

Art. 47 - Criteri e sistemi di selezione per l'accesso al Corpo

1. I criteri e i sistemi di selezione per l'accesso al Corpo sono previsti dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
2. A tutte le figure professionali del Corpo si può accedere anche per mobilità nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Amministrazione.

Art. 48 - Titolo di studio

1. Per l'accesso al ruolo degli Agenti, corrispondente alla categoria contrattuale "C", il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore e patente come da normativa vigente.
2. Per l'accesso al ruolo dei Commissari, corrispondente alla categoria contrattuale "D", il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o specialistica, a seconda del ruolo da ricoprire e 3 anni di anzianità quale agente di Polizia Municipale.

Art. 49 - Requisiti fisico-funzionali

1. La valutazione dei requisiti fisico-funzionali è a cura del Comune di Brandizzo.
2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata ad accertare:
 - Il possesso della sana e robusta costituzione organica in relazione all'attività specifica di polizia locale;

- L'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale.
3. La valutazione di cui al comma 1 comprende almeno i seguenti esami:
- Valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo visivo);
 - Valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente;
 - Valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite spirometria;
 - Valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
 - Valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV- HCV, fibrinogeno, PT, PTT, esami urine.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere ulteriori accertamenti rispetto a quelli indicati al comma 3.

Art. 50 - Requisiti psico-attitudinali

1. Costituiscono requisiti psico-attitudinali per l'accesso alla figura di Agente :
- Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla autostima, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità e alle doti di volontà. Tale livello evolutivo deve essere altresì connotato da abilità comunicativa e da determinazione operativa;
 - Un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali davanti a stimoli emotigeni imprevisi o inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazioni di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi propri della figura.
 - Una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con funzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato in quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
 - Una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla predisposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro gerarchicamente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.
2. L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali è effettuato dalla Commissione Giudicatrice integrata all'uopo da almeno un esperto in Psicologia del Lavoro e avviene mediante test o altro strumento collettivo da effettuarsi nella fase iniziale del procedimento.

Art. 51 - Meriti professionali

1. Il Comune valorizza mediante il conferimento di apposite ricompense gli appartenenti al Corpo che durante l'espletamento del servizio si siano distinti per caratteristiche, doti e meriti particolari.
2. Le ricompense e i procedimenti per i relativi conferimenti sono disciplinati dagli articoli successivi.
3. Il Comandante segnala al Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte i nominativi degli appartenenti al Corpo cui conferire la medaglia regionale per la lunga anzianità di servizio.

Art. 52 - Ricompense

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a) Elogio del Comandante;
 - b) Encomio del Sindaco;

- c) Proposta per il conferimento di medaglia regionale per meriti di servizio;
 - d) Encomio solenne del Consiglio Comunale;
 - e) Proposta di ricompensa al valor civile e al merito civile.
2. Le ricompense conferite sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 53 - Requisiti per il conferimento

1. L'Elogio del Comandante viene conferito agli appartenenti al Corpo che, nell'espletamento dei compiti istituzionali, abbiano dimostrato particolare professionalità e senso del dovere, consentendo il raggiungimento di risultati positivi per l'immagine dell'Amministrazione.
2. L'Encomio del Sindaco è conferito agli appartenenti al Corpo che durante l'attività di servizio e/o per fatti connessi al servizio abbiano contribuito al positivo risultato di operazioni di particolare importanza.
3. La proposta di conferimento della medaglia regionale per meriti di servizio viene formulata per fatti che non siano stati già premiati con le ricompense di cui ai commi 1 e 2 e che abbiano rivelato una spiccata capacità e intelligenza operativa e/o una elevata motivazione e coscienza di ruolo degli autori con positivi riflessi per l'immagine della polizia locale.
4. L'Encomio solenne del Consiglio Comunale è conferito agli appartenenti al Corpo per comportamenti posti in essere durante o al di fuori del servizio ma per fatti connessi al medesimo, caratterizzati da un rilevante sprezzo del pericolo, un elevato senso del dovere con esposizione a gravi rischi per la propria incolumità personale.
5. La proposta di ricompensa al valore civile e al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno in conformità alla normativa vigente.
6. La proposta finalizzata al conferimento delle ricompense deve essere formulata entro tre mesi dallo svolgimento dei fatti e/o dalla data di conclusione delle operazioni cui si riferisce. Essa è corredata di ogni documentazione utile a valutarne il merito.

Art. 54 - Procedure per il conferimento delle ricompense

1. Le ricompense di cui all'art. 62 sono conferite nel rispetto delle seguenti procedure:
 - a) Elogio del Comandante: è conferito dal Comandante autonomamente.
 - b) Encomio del Sindaco: viene formulato con provvedimento del Sindaco, adottato su motivata proposta del Comandante.
 - c) Proposta per il conferimento di medaglia regionale per meriti di servizio: viene formulata dal Comandante per fatti in ordine ai quali non siano già state conferite le ricompense dell'Elogio del Comandante e/o dell'Encomio. La proposta viene inviata al Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte con le modalità e nei termini dal medesimo indicati. Qualora la Regione non accolga favorevolmente la proposta, l'operatore viene premiato con Encomio.
 - d) Encomio solenne del Consiglio Comunale: viene concesso previa Deliberazione della Giunta Comunale adottata su proposta del Sindaco, a seguito di istruttoria compiuta dal Comandante. L'Encomio solenne viene conferito formalmente dal Presidente del Consiglio Comunale durante apposita cerimonia da svolgersi nell'ambito di seduta consiliare.
 - e) Proposta di ricompensa al valore civile e al merito civile: viene formulata dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

TITOLO V - NORME PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Ferie

1. L'istituto delle ferie trova disciplina nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro alla quale il presente Regolamento rimanda integralmente.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute in specifici ordini di servizio, il personale del Corpo è tenuto a presentare il piano ferie relativo al periodo estivo (1 giugno - 30 settembre) entro il 30 aprile ed al periodo invernale (15 dicembre - 15 gennaio) entro il 15 novembre di ogni anno. A

seguito dell'avvenuta presentazione del piano ferie, il Comandante redige prospetto relativo ai turni

3. Il mancato accoglimento della richiesta di ferie avviene in conformità alla procedura informativa vigente.
4. Le ferie possono essere interrotte e/o sospese soltanto per gravi, comprovate e oggettive contingenze sopravvenute. Il provvedimento di interruzione e/o sospensione è adottato dal Comandante su conforme orientamento dell'Amministrazione.

Art. 56 - Attività Sportiva

1. La partecipazione degli appartenenti al Corpo a manifestazioni sportive promosse dalla Regione Piemonte e/o da altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzate alle polizie locali e/o alle forze di polizia è approvata dall'Amministrazione.
2. Ai fini della partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzati l'uso dell'uniforme e dei veicoli di servizio e il pagamento delle quote di iscrizione eventualmente previste è a carico dell'Amministrazione.
3. La partecipazione deve avvenire nel rispetto delle modalità organizzative concordate tra il Comandante e i partecipanti.
4. Il Comandante informa il Sindaco e/o l'Assessore delegato dei risultati, classificazioni, premi eventualmente conseguiti dai partecipanti.

Art. 57 - Progetti finalizzati alla sicurezza urbana

1. L'Amministrazione incentiva il potenziamento dei servizi e i progetti finalizzati alla sicurezza urbana, utilizzando i fondi di cui all'art. 208 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., all'uopo stanziati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 58 - Tutela degli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante informa il Sindaco ogni qualvolta uno o più appartenenti al Corpo siano stati soggetti passivi di reati commessi nei loro confronti durante l'espletamento del servizio e/o per fatti connessi al medesimo e/o all'esercizio delle funzioni e dei compiti espletati.
2. L'informativa di cui al comma 1 è finalizzata a consentire all'Amministrazione di valutare l'opportunità della costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili e/o di fornire all'appartenente al Corpo, vittima del reato, la necessaria assistenza legale per la proposizione di eventuali atti di querela e/o assistenza giudiziaria.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono adottati i parametri finalizzati alla quantificazione del danno subito dal Comune per effetto del reato di oltraggio a pubblico ufficiale perpetrato nei confronti di appartenenti al Corpo e la cui intera riparazione costituisce condizione necessaria agli effetti dell'estinzione del reato così come previsto dall'art. 341 bis comma 3 del Codice Penale.

Art. 59 - Cause di sopravvenuta infermità

1. A seguito di temporanea inabilità fisica parziale per comprovati e oggettivi motivi di salute, certificata dal Medico competente, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il tempo strettamente necessario al recupero dell'efficienza fisica, dal compimento di determinati servizi.
2. In caso di infermità irreversibile e/o permanente che rende inabili allo svolgimento di servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati, ove compatibile con le esigenze di organizzazione interna, a servizi sedentari quando l'infermità sia determinata da cause dipendenti dalla attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Qualora l'infermità e inabilità di cui al comma 2 siano state determinate da cause non dipendenti dall'attività di servizio, si applica, con riferimento ai dipendenti interessati, la mobilità orizzontale in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 60 - Personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni relative ai requisiti fisico – funzionali e psico – attitudinali e le disposizioni di cui all'art. 49 e 50 non si applicano agli appartenenti al Corpo in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La disposizione di cui all'art. 49 e 50 trova applicazione per gli operatori entrati a far parte del Corpo a seguito di procedure di mobilità esperite successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. L'idoneità parziale alle mansioni e/o con limitazioni è causa ostativa ai fini del buon esito della procedura di mobilità esterna in favore del Corpo.

Art. 61 - Pubblicazione e comunicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente Regolamento è altresì comunicato al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 62 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.